

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 24/33/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 314, in data 5.6.2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, accogliendo il ricorso della s.p.a. L'ECO della Stampa avverso l'avviso di liquidazione relativo al pagamento delle imposte dovute per la registrazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 13422, affermava che tale atto doveva scontare l'imposta ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera di e dell'art. 60 comma 2 del DPR n. 131/86 e non ai sensi dell'art. 57.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Milano proponeva appello alla predetta sentenza, esponendo:

- che in data 18 giugno 2009 aveva notificato all'appellata avviso di liquidazione delle imposte dovute per la registrazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 13422/2006 emessa nella causa civile di risarcimento danni intercorsa tra Ecostampa Media e Argo della Stampa (oggi Eco Stampa s.p.a.) e i signori Ga. e Be. e portante condanna al risarcimento dei soli danni patrimoniali in favore dell'odierna appellata;
- che la liquidazione dell'imposta era stata effettuata nella misura del 3%, ai sensi dell'art. 8 lettera b) della tariffa;
- che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 57 del DPR n. 131/86, aveva notificato all'Eco della Stampa avviso di liquidazione ritenendo la società obbligata in solido;
- che la sentenza impugnata aveva escluso la solidarietà passiva della società, ritenendo applicabile l'art. 59 del predetto DPR;
- che il giudice di primo grado non aveva ben compreso la normativa da applicare, poiché l'Ufficio si era limitato a tassare la sentenza secondo le indicazioni fornite, dal cancelliere giudiziario che aveva trasmesso l'atto all'Ufficio del Registro, unico soggetto che può indicare la registrazione a debito del provvedimento;
- che era stato l'Ufficio giudiziario a indicare l'applicazione dell'art. 57 del TU Imposta di Registro, con conseguente impossibilità per l'Ufficio di effettuare una registrazione a debito;
- che, in ogni caso, nella fattispecie in esame non è applicabile l'art. 59 citato, poiché manca la contestualità della liquidazione del danno morale e del danno patrimoniale;
- che, anzi, il giudice civile aveva escluso la liquidazione del danno morale per tardività della domanda.

L'appellante chiedeva, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata e la conferma dell'avviso di liquidazione emesso.

La società appellata proponeva appello incidentale in ordine alla compensazione delle spese pronunciata dal giudice di primo grado. All'udienza del 6 febbraio 2012 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti. La causa era trattenuta in decisione, discussa dalla Commissione in Camera di Consiglio lo stesso giorno e decisa con la presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Entrambi gli appelli sono infondati e devono essere rigettati.

Con il primo motivo d'appello l'Ufficio afferma che l'unico soggetto deputato a richiedere la registrazione a debito è il cancelliere giudiziario che trasmette l'atto, senza che l'Ufficio

abbia alcun potere di intervenire a correggere l'eventuale errore commesso dallo stesso. La censura non è fondata.

Non è compito di questo giudice valutare nell'ambito della presente controversia quali poteri di sindacato abbia l'Ufficio in sede di registrazione delle sentenze. In questa sede, infatti, si deve soltanto statuire se la registrazione di cui è causa debba essere effettuata ai sensi dell'art. 57 o ai sensi degli artt. 59 e 60 della legge in esame. Se dovesse essere seguita l'interpretazione dell'odierno appellante, infatti, si dovrebbe concludere che il contribuente, nel caso in cui il cancelliere sia incorso in un errore, non abbia alcuna tutela giurisdizionale e, se pure la legge escluda in questo caso la solidarietà nel pagamento dell'imposta, debba provvedere al pagamento pure in mancanza di un titolo.

E' evidente, invece, che la società appellata possiede la legittimazione a impugnare un provvedimento che ritenga lesivo dei suoi diritti e, in particolare, che accerti, come nel caso di specie, il pagamento di imposte che non si ritengono dovute.

Con il secondo motivo d'appello, l'Ufficio sostiene la legittimità dell'applicazione dell'art. 57 citato, poiché la sentenza presentata per la registrazione portava la liquidazione dei soli danni patrimoniali. Anche questa censura è infondata.

Deve in primo luogo rilevarsi che la registrazione a debito, ai sensi dell'art. 59 del DPR n. 131/86 riguarda sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato. Sul punto, la Suprema Corte pacificamente afferma che l'ipotesi comprende tutti i fatti che possono astrattamente costituire reato, non richiedendosi che la pronuncia del risarcimento sia effettuata con la sentenza penale, ben potendo anche il giudice civile valutare se, nella specie, gli stessi possano configurare reati. Ciò posto, si rileva che, nel caso in esame, l'accertamento dei fatti di reato non è stato effettuato in sede penale, poiché nei confronti delle parti soccombenti in sede civile non è stata emessa sentenza di condanna, bensì sentenza di applicazione della pena pronunciata in data 17.7.2001, divenuta irrevocabile. Con riguardo a tale provvedimento deve ricordarsi che se per un verso non siamo in presenza del pieno accertamento di un reato, per altro verso il giudice, prima di accogliere la richiesta di applicazione pena su richiesta delle parti, deve accertare se non debba pronunciare sentenza preliminare di proscioglimento per insussistenza del fatto o perché l'imputato non lo ha commesso.

Ciò posto, è indubbio che il risarcimento del danno di cui si discute riguarda fatti costituenti reato oggetto di una sentenza penale di applicazione pena. I medesimi fatti hanno costituito oggetto del giudizio civile conclusosi con l'accertamento della responsabilità dei medesimi soggetti imputati nel procedimento penale. Tali fatti sono stati accertati nel giudizio civile e ricondotti a fattispecie costituenti reato. Ora, alla luce di tale pronuncia, il provvedimento rientra tra gli atti da registrare a debito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 59 citato. A nulla rileva che nella causa civile il giudice abbia liquidato il solo danno patrimoniale, rilevando solo che sia stato ritenuto sussistente il fatto costituente reato dal quale il risarcimento è derivato, come chiaramente espresso nella motivazione del provvedimento. Quanto al mancato riconoscimento dei danni non patrimoniale, il giudice ha ritenuto che gli stessi non siano stati oggetto di una specifica e tempestiva domanda. La circostanza, quindi, a nulla rileva ai fini della decisione.

La registrazione della sentenza di cui si discute, quindi, a norma del combinato disposto degli artt. 59 e 60 del DPR n. 131/86 doveva essere effettuato a debito, escludendosi l'ipotesi della solidarietà prevista dal precedente articolo 57.

L'appello incidentale prodotto dalla società Eco della Stampa deve essere rigettato.

E' emerso, infatti, dagli atti di causa che l'avviso di liquidazione è scaturito dalla richiesta di registrazione effettuata dall'Ufficio giudiziario competente senza prenotazione a debito.

Tale circostanza ha convinto il primo giudice a ritenere equa la compensazione delle spese e tale decisione appare priva di censura.

Con riguardo alle spese del presente grado del giudizio, alla reciproca soccombenza segue la compensazione del 50% delle spese. L'Amministrazione Finanziaria deve essere condannata al pagamento in favore della società appellata del restante 50% che si liquida in euro 15,00 per spese esenti ed euro 1000,00 per onorari.

P.Q.M.

la Commissione:

- respinge l'appello dell'Ufficio e l'appello incidentale della società contribuente;
- compensa il 50% delle spese processuali e condanna l'Amministrazione Finanziaria a corrispondere all'appellata il restante 50% che si liquida in euro 15,00 per spese esenti ed euro 1.000,00 per onorari.